

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta del Responsabile del Settore Tributi in data 01.03.2011;
- Visto che il termine per la determinazione delle tariffe e l'approvazione del bilancio 2011, con D.M. del Ministero dell'Interno del 17.12.2010 è stato prorogato al 31 marzo 2011 e con successivo D.M. del 16.03.2011 è stato ancora ulteriormente prorogato al 30.06.2011.
- Visto l'art. 1 comma 7 del d.l. 27.05.2008 , n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.07.2008, n. 126 il quale impone il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi comunali, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
- Visto il D.L. 30.12.2009, n. 195 convertito, con modificazioni, nella legge 26.02.2010, n. 26 ed in particolare l'art. 11 comma 5)bis il quale prevede che per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010;
- che l'art. 1/bis della legge 24.01.2011, n. 1 ha prorogato i suddetti termini e resi applicabile la citata normativa anche per l'anno 2011;
- Ritenuto quindi e di dover determinare le tariffe relative al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani in modo da dover coprire anche per l'anno 2011 il 100% dei costi di gestione di competenza del Comune in quanto obbligo di legge;
- Visti i pareri dei responsabili dei servizi, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del T.U. D. lgs n. 267/2000 e riportati in calce alla proposta;
- Riservandosi di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale un'apposita norma regolamentare che preveda ai fini TARSU la introduzione di una riduzione del 60% della superficie tassabile per i locali adibiti ad attività produttive i cui locali superano i mq. 600 (esclusi quelli adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi) e del 30% nel caso in cui i medesimi hanno una superficie fino a mq. 600 e che producono promiscuamente rifiuti speciali ed urbani ;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- Determinare le tariffe relative ai tributi comunali per l'esercizio finanziario **2011** come appresso:
- I.C.I.**(imposta comunale sugli immobili): confermare l'aliquota al 6 per mille per tutti gli immobili e conservare ad euro 103,92 la detrazione per l'abitazione principale ove non risulta applicabile l'esenzione;
 - C.O.S.A.P.**(canone per la occupazione di aree e spazi pubblici): confermare le tariffe 2010 con differimento dei termini di pagamento al 31.05.2011;
 - I.C.P.**(Imposta comunale sulla pubblicità) e pubbliche affissioni : confermare le tariffe 2010 e prorogare il termine di pagamento al 31.05.2011;

-T.A.R.S.U. (Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani): Approvare il tasso di copertura del 100% e conseguentemente un aumento delle tariffe del 10% rispetto all'anno precedente per tutte le categorie di contribuenti ;

T.A.R.S.U.G. (tassa giornaliera di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani): le tariffe saranno rideterminate in conseguenza dell'aumento del 10% della TARSU ,come al precedente punto;

CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE: adeguare le tariffe secondo quanto applicato dall'A.Q.P. e cioè:

per il servizio fognatura €0,137589/mc sia per uso domestico ed assimilato che industriale;

Per il servizio di depurazione, ove dovuto,

per uso domestico e assimilati nonché per uso industriale (per scarichi conformi alla tabella c l. 319/76 o tabella 3 D. Lgs. 152/99) €0,394986/mc.

ACQUEDOTTO COMUNALE: riservarsi di adeguare le tariffe a quelle dell'A.Q.P. e ad eventuali esigenze di adeguamento in relazione all'obbligo del rispetto dell'indice di copertura del Servizio.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF: confermare la misura dello 0,4% sul reddito imponibile ai fini Irpef;

Di confermare, infine, per l'anno 2011 le tariffe dei servizi a domanda individuale già previste nell'anno 2010.

Di demandare al responsabile del servizio tributi gli atti esecutivi della presente.

Dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.